

RINNOVO DEGLI ORDINI

incontro del 18/03/2021

Nausicaa Orlandi
Mauro Bocciarelli
Giuseppe Panzera



1. Modalità di indizione delle elezioni

1. Ciascun Ordine elegge in assemblea, fra gli iscritti all'Albo professionale dei Chimici e dei Fisici (di seguito anche "Albo"), a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:
 - a) il **Consiglio direttivo**, che è costituito, con l'elezione in assemblea, da **sette** componenti se gli iscritti all'Albo non superano il numero di cinquecento, da **nove** componenti se gli iscritti all'Albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all'Albo superano i millecinquecento;
 - b) il **Collegio dei revisori**, che è composto da **tre** membri, di cui uno supplente, iscritti all'Albo ed eletti in assemblea, e da un presidente, iscritto nel Registro dei revisori legali e designato dal Consiglio direttivo eletto.

DM 15/03/2018

1. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:
 - a) il Consiglio direttivo;
 - b) la Commissioni di albo, quando l'Ordine comprende più professioni;
 - c) il Collegio dei revisori.

1. Modalità di indizione delle elezioni

2. Il Consiglio direttivo fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto nel rispetto del termine indicato nel comma 3 che segue e, comunque, almeno **trenta giorni** prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
3. L'assemblea deve essere convocata, a cura del presidente dell'Ordine, secondo quanto sotto riportato – disposizioni transitorie .
4. La data di convocazione costituisce indice di riferimento per tutti i calcoli dei termini di cui al presente Regolamento.

Scadenza mandato attuali Ordini – Disposizioni transitorie

In deroga al comma 3 dell'articolo 1 soprariportato, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge 11 gennaio 2018 n. 3, le elezioni degli organi degli Ordini in carica alla data di entrata in vigore di tale legge sono indette alla scadenza del mandato ed il rinnovo avviene con le modalità previste dalla citata legge, così come già applicata dal decreto del Ministero della Salute 0002793 - 15/03/2018 – GAB – GAB – P – Allegato Utente 1 (A01), e dal presente regolamento.

1. Modalità di indizione delle elezioni

4. L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori uscenti, con esclusione, quindi, dei dimissionari e dei deceduti durante il mandato;
- b) il numero dei componenti da eleggere in ciascuno di tali organi dell'Ordine;
- c) i termini, cioè giorni ed orari, per la presentazione delle candidature;
- d) i giorni delle votazioni, prevedendo, di norma, anche quelli della seconda e della terza convocazione;
- e) l'ora di inizio e fine delle operazioni di voto, individuando fasce orarie che favoriscano l'esercizio del voto e che siano preferibilmente le medesime per ogni giorno;
- f) la sede o le sedi di svolgimento delle votazioni;
- g) le modalità di votazione;
- h) che avverso la validità delle operazioni elettorali può essere presentato ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.

1. Modalità di indizione delle elezioni

5. Le votazioni durano da un **minimo di due ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo**, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni.

6. L'avviso di convocazione:

- a) deve essere inviato, tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria con prova dell'effettiva spedizione da parte dell'Ordine, a ciascun avente diritto al voto **almeno venti giorni** prima del termine fissato per l'inizio delle votazioni;
- b) è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, **sul sito internet** istituzionale dell'Ordine e comunicato alla Federazione Nazionale

Rif. articolo 2, comma 5 del DLCPS 233/46 modificato dalla Legge 3/2018

art.1, comma 3 del DM 15/3/2018

1. Modalità di indizione delle elezioni

7. Ciascun Ordine può stabilire, con **delibera del Consiglio direttivo**, che **le votazioni si svolgano con modalità telematiche trasmesse, almeno quarantacinque giorni prima della votazione, alla Federazione Nazionale, al fine della loro validazione.**

2. Modalità di presentazione delle candidature

1. Sono eleggibili tutte le persone fisiche iscritte all'Albo, compresi i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori uscenti, che si presentano **singolarmente** o nell'ambito di una **lista**. Restano ferme le vigenti disposizioni generali e speciali in materia di ineleggibilità ed incompatibilità.

Diritto di voto – emergenza sanitaria

Hanno diritto di voto tutti i professionisti iscritti compresi morosi non cancellati e sospesi.
In deroga alla norma attuale per l'emergenza sanitaria (ad oggi sino al 31/01/2021), gli Ordini possono iscrivere anche successivamente alla data di indizione delle elezioni

2. Modalità di presentazione delle candidature

2. Le liste dei candidati debitamente denominate e le candidature singole alle cariche di componente del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte, con indicazione dei dati del sottoscrittore, da **un numero di firme almeno pari al numero complessivo dei componenti dell'organo da eleggere.**

Le firme debbono essere **autenticate** dal presidente dell'Ordine o da un suo delegato.

...omissis...

Le firme dei sottoscrittori delle candidature singole o delle liste di candidati e le relative autenticazioni possono essere apposte in modo congiunto su un unico documento oppure singolarmente su più copie dello stesso documento contenente la candidatura singola o la lista di candidati

SOTTOSCRITTORI di LISTE o Candidature singole

Art.2. DM 15.03.2018

Es. se è per un CD da 9 persone, avrà **9** sottoscrittori

Se è per il CR dovrà avere **4** sottoscrittori

Non è precisato chi siano i sottoscrittori

MODALITA' SOTTOSCRIZIONE

È possibile presentare una candidatura in lista o singola con tutte le sottoscrizioni nel medesimo documento oppure in documenti separati.

Il totale delle sottoscrizioni deve essere pari ad almeno quanto richiesto

2. Modalità di presentazione delle candidature

Tale autenticazione, nella sola ipotesi in cui si prevedano le **elezioni esclusivamente in via telematica** e per **impedimenti oggettivi non sia consentita la sua opposizione con le modalità ordinarie**, può avvenire mediante:

- a) collegamento in videoconferenza del presidente dell'Ordine o del suo delegato con il singolo firmatario o con tutti i firmatari delle candidature singole o delle liste di candidati;
- b) apposizione da parte di questi ultimi delle firme digitali sulla candidatura singola o sulla lista di candidati durante la stessa videoconferenza, previa esibizione a video di documento di riconoscimento al presidente dell'Ordine o al suo delegato;
- c) immediata trasmissione della candidatura singola o della lista di candidati sottoscritta come sopra a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale dell'Ordine dall'indirizzo del firmatario singolo o - se le firme sono apposte su un unico documento - dall'indirizzo di uno dei firmatari inserendo in cc gli altri, unitamente al documento di identità di ognuno dei sottoscrittori esibito al presidente dell'Ordine o al suo delegato;
- d) autenticazione delle firme digitali apposte da parte di questi ultimi con propria firma digitale, previa verifica della validità delle medesime sottoscrizioni.

La Delega da parte del Presidente deve essere formalizzata in modo idoneo ed efficace sia per l'autentica in presenza che in via videoconferenza.

2. Modalità di presentazione delle candidature

3. Ogni iscritto all'Albo non può candidarsi, per la stessa elezione, in più liste o in una lista e singolarmente per l'elezione nel medesimo organo.
4. Il numero di componenti di ogni lista può contenere un numero massimo di candidati pari al numero di componenti da eleggere nel relativo organo.
5. La **rappresentanza delle professioni** è garantita già nella fase di presentazione delle candidature, assicurando, nell'ambito del totale dei candidati della lista, la presenza di un numero di rappresentanti di ciascun Settore dell'Albo **proporzionale** al numero degli iscritti all'Albo di quel Settore sul totale degli iscritti all'Albo. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti ad uno dei due Settori dell'Albo per l'elezione in uno degli organi dell'Ordine, in quest'ultimo è eleggibile ciascun iscritto al medesimo Settore per il quale non risultino candidati. Ove non vi siano iscritti ad uno dei due Settori dell'Albo, tutti i membri degli organi dell'Ordine sono eletti tra i candidati iscritti.
6. La rappresentanza di genere è garantita già nella fase di presentazione delle candidature, assicurando la presenza di almeno un rappresentante di ciascun genere.

CANDIDATURA SINGOLA FAC SIMILE

CANDIDATURA LISTA FAC SIMILE

CANDIDATURA SINGOLA REVISORI FAC SIMILE

CANDIDATURA LISTA REVISORI FAC SIMILE

2. Modalità di presentazione delle candidature

7. Le candidature, sia singole sia in lista, devono essere presentate, a pena di esclusione, **almeno dieci giorni** prima della data di svolgimento delle votazioni, **entro l'ora indicata nell'avviso di convocazione**, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale dell'Ordine o a mano presso la sede dell'Ordine.

8. L'Ordine provvede, entro e non oltre il medesimo termine indicato al precedente comma 7, a pubblicare le liste di candidati e le candidature singole, unitamente all'eventuale programma elettorale, sul proprio sito internet istituzionale nell'ordine cronologico in cui esse sono pervenute, corredate da eventuali programmi elettorali forniti, curando anche la successiva diffusione, con le più idonee forme di pubblicità, presso il luogo di svolgimento delle elezioni per tutta la loro durata.

9. La propaganda elettorale, che consiste nell'espressione di programmi e nell'eventuale scelta di un segno distintivo di lista, è svolta dai candidati nel rispetto delle norme deontologiche e fuori dai luoghi dei seggi elettorali. È vietato, in qualsiasi forma, l'utilizzo dei loghi istituzionali dell'Ordine e/o della Federazione Nazionale per l'identificazione di una lista elettorale o di un candidato.

10. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, nonché in caso di mancata costituzione del seggio elettorale, la singola candidatura e le liste di candidati già presentate restano valide per le elezioni indette. Le liste non possono essere modificate una volta che siano state presentate come previsto dal precedente comma 7

3. Modalità di composizione dei seggi

1. L'assemblea degli iscritti, presieduta dal presidente dell'Ordine uscente, provvede alla costituzione del seggio elettorale, che è composto:

a) dai **tre professionisti più anziani di età presenti all'assemblea**, che siano diversi dal presidente dell'Ordine uscente, nonché dai componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte dei candidati per le elezioni;

b) dal **professionista più giovane di età presente all'assemblea**, che sia diverso dal presidente dell'Ordine uscente, nonché dai componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte dei candidati per le elezioni.

Non possono, comunque, essere componenti del seggio elettorale coloro che abbiano rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti candidati e **coloro che abbiano sottoscritto le liste o le singole candidature**

2. I componenti del seggio elettorale di cui alla lettera a) del precedente comma 1 individuano al loro interno il presidente di seggio e gli altri due assumono la funzione di scrutatore. Il componente del seggio elettorale di cui alla lettera b) del precedente comma 1 svolge la funzione di segretario.

3. Modalità di composizione dei seggi

4. Il seggio nella composizione sopra riportata è unico e resta immutato anche per la eventuale seconda e terza votazione. Quindi, non possono essere aperti più seggi contemporaneamente nel caso in cui le elezioni si svolgano in più sedi.
5. Decorse tre ore dall'apertura delle operazioni per la costituzione del seggio in assemblea, qualora sia impossibile procedere a tale costituzione, il presidente dell'Ordine uscente constata tale circostanza, redigendo un apposito verbale, e ne dà comunicazione agli iscritti in assemblea, pubblicando anche un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine.
6. Qualora l'ipotesi di cui al precedente comma 5 si verifichi in prima convocazione, l'assemblea è costituita in seconda convocazione con il relativo quorum. In caso di mancata costituzione del seggio elettorale in seconda convocazione, con il relativo quorum, l'assemblea è costituita in terza convocazione.
7. Il presidente del seggio verifica la regolare ed integrale costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

3. Modalità di composizione dei seggi

8. Il seggio elettorale, una volta costituito, riceve dal presidente dell'Ordine uscente l'elenco degli aventi diritto al voto, unitamente all'Albo degli iscritti con ogni annotazione di legge, e l'elenco dei candidati, dando atto anche di tale adempimento nel verbale delle operazioni elettorali.

9. Il seggio elettorale si assicura, mediante il proprio presidente, che nei luoghi di votazione siano state allestite cabine elettorali o, comunque, strutture che garantiscano la segretezza del voto, oltre che la sua libertà, anche rispetto alle attività di propaganda.

10. All'esito della suddetta verifica, il presidente del seggio appronta urne debitamente sigillate, separate per ognuno degli organi da eleggere, e le pone sul tavolo del seggio elettorale in modo visibile. Successivamente, dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale, dando inizio alle operazioni di voto.

3. Modalità di composizione dei seggi

8. Il seggio elettorale, una volta costituito, riceve dal presidente dell'Ordine uscente l'elenco degli aventi diritto al voto, unitamente all'Albo degli iscritti con ogni annotazione di legge, e l'elenco dei candidati, dando atto anche di tale adempimento nel verbale delle operazioni elettorali.

9. Il seggio elettorale si assicura, mediante il proprio presidente, che nei luoghi di votazione siano state allestite cabine elettorali o, comunque, strutture che garantiscano la segretezza del voto, oltre che la sua libertà, anche rispetto alle attività di propaganda.

10. All'esito della suddetta verifica, il presidente del seggio appronta urne debitamente sigillate, separate per ognuno degli organi da eleggere, e le pone sul tavolo del seggio elettorale in modo visibile. Successivamente, dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale, dando inizio alle operazioni di voto.

Rif. articolo 3 del DM 15/3/2018

prestare attenzione alle modalità di votazione in presenza in caso di perdurare di emergenza sanitaria

6. Proclamazione dei risultati

7. Qualora la riunione di insediamento di cui al comma 6 debba tenersi in modalità telematica, è necessario garantire:
- a) l'approntamento di un collegamento continuo di audio e video conferenza tra i componenti dell'organo;
 - b) l'espressa indicazione del sistema telematico da utilizzarsi per lo svolgimento della riunione nell'avviso di convocazione;
 - c) la possibilità di identificazione certa e immediata dei presenti alla riunione;
 - d) la possibilità di partecipazione alla riunione in via simultanea, su un piano di perfetta parità di discussione e intervento, da parte di tutti i componenti dell'organo;
 - e) la possibilità di condividere, istantaneamente, tutti gli atti e i documenti oggetto di discussione durante la riunione;
 - f) la manifestazione del voto in tempo reale e la sua certa riconducibilità ai soggetti aventi diritto al voto stesso;
 - g) la redazione del verbale a cura del segretario della seduta e l'approvazione del medesimo verbale da parte dei presenti al termine della riunione;
 - f) la riservatezza del contenuto della seduta.
8. Una volta insediatosi il Consiglio direttivo, **la Commissione di Albo è da ritenersi ritualmente costituita dalla componente chimica e fisica del medesimo Consiglio direttivo** per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti dalla vigente normativa.

Rif. articolo 6 del DM 15/3/2018

restano in vigore i Consigli di Disciplina sino a approvazione del regolamento attuativo

6. Proclamazione dei risultati

9. Entro **trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, ogni iscritto all'Albo può proporre ricorso** avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

10. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni decorrenti dalla proclamazione dei risultati. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate per quattro anni. Tutte le schede sono custodite in plichi separati debitamente sigillati con apposizione della firma del presidente e degli scrutatori del seggio elettorale. Alla custodia dell'indicato materiale elettorale provvede il presidente dell'Ordine eletto, a cui il presidente del seggio consegna tale materiale.

7. Elezioni suppletive e doppia elezione

1. Se i componenti del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori, **nel corso del quadriennio per cui ognuno di essi è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà**, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli.
2. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.
3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori.
4. Nell'ipotesi in cui un iscritto venga eletto componente del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori, il presidente del seggio comunica all'iscritto eletto alle due cariche l'obbligo di esprimere la sua opzione entro quarantotto ore dalla ricezione della comunicazione, che sarà trasmessa, a cura del presidente stesso, ai più anziani di età tra gli eletti ai due organi, per consentire loro di convocare il primo dei non eletti.